

**REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI**

**ARTICOLO 1**

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci in conformità allo Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci iscritti nel libro Soci della Cooperativa da almeno tre mesi.

**ARTICOLO 2**

I Soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 3.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci.

La società potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli Soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra prestiti sociali.

**ARTICOLO 3**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, anche attraverso scambio di corrispondenza.

Il Socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 8 del presente regolamento. Al momento del primo versamento al Socio prestatore persona fisica verrà rilasciato un libretto personale nominativo di prestito sociale non trasferibile a terzi, che non costituisce titolo di credito ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra Socio e Cooperativa. Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al Socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

In caso di perdita, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata al Socio, questi deve farne immediatamente denuncia scritta alla sede della Cooperativa per ottenere il diritto al rilascio del duplicato.

**ARTICOLO 4**

Il Socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

**ARTICOLO 5**

In qualsiasi momento il Socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 11.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di due giorni dal momento della richiesta del Socio.

**ARTICOLO 6**

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante trasferimento di credito.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o circolari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

**ARTICOLO 7**

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue entro la data di interruzione del rapporto sociale o del decesso: da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

**ARTICOLO 8**

Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore, anche relativamente al prestito vincolato, verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti consentiti per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

Resta fermo comunque il limite massimo di importo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti per le agevolazioni fiscali. In caso di superamento di tali limiti la Cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al Socio le somme eccedenti.

**ARTICOLO 9**

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al Socio stesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

**ARTICOLO 10**

Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelievo.

Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 (un) giorno per assegni circolari ed assegni bancari su piazza e di 3 (tre) giorni per assegni bancari fuori piazza.

Gli interessi su prestiti non vincolati sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

#### **ARTICOLO 11**

I Soci della Cooperativa possono conferire somme di denaro a titolo di prestito vincolato per la durata di dodici, ventiquattro, trentasei, quarantotto o sessanta mesi aventi decorrenza rispettivamente dal 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre; con le stesse decorrenze potranno essere trasformati in vincoli eventuali depositi liberi già conferiti.

Con decorrenza 01/01/2002 potranno essere vincolate somme per un importo minimo di 2.500 (duemilacinquecento) Euro oppure per importi multipli fino al massimo previsto dalla Legge.

Le somme conferite in prestiti vincolati nonché quelle conferite in prestiti liberi intestate allo stesso Socio non potranno comunque essere cumulativamente superiori al massimo previsto dalla Legge.

I prelevamenti delle somme sono consentiti a partire dal giorno successivo la scadenza del vincolo.

In caso di necessità di prelevamento del capitale prima della scadenza del vincolo nella liquidazione degli interessi maturati verrà ricalcolato, con decorrenza dalla data di immissione del prestito, l'interesse da riconoscere con applicazione del tasso in vigore relativo al primo scaglione dei prestiti sociali non vincolati.

La capitalizzazione degli interessi avrà luogo al termine di ciascun anno di vincolo.

Gli interessi dei depositi saranno liberamente esigibili e verranno accreditati, in attesa del prelievo, sui libretti personali non vincolati intestati al beneficiario.

#### **ARTICOLO 12**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni ed i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Al Socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 13**

La società provvederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri Soci nei limiti stabiliti dal paragrafo 1 della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della circolare attuativa della Banca d'Italia 28 giugno 1995.

Il Consiglio di Amministrazione è fin d'ora autorizzato ad effettuare l'eventuale adesione della società allo "schema di garanzia dei prestiti sociali" promosso dalla Confederazione cooperative Italiane cui la Cooperativa aderisce, acquisendo in tal modo la garanzia del rimborso dei prestiti sociali pari al loro 30% in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della stessa cooperativa.

#### **ARTICOLO 14**

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere venga a superare i limiti di cui all'art. 12, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai Soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

#### **ARTICOLO 15**

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle aziende di credito.

#### **ARTICOLO 16**

La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del DLCP 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 17**

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dalla sezione III, paragrafo 3.1, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messe a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **ARTICOLO 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di Leggi vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.